



Comune di Arnara

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N ° 46 del 09.05.2019

OGGETTO:	Destinazione di risorse aggiuntive alla parte variabile del fondo per le risorse decentrate 2019, ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 4, del CCNL 21 maggio 2018. Sottoscrizione del contratto decentrato integrativo relativo al triennio 2019-2021 e ripartizione del fondo risorse decentrate 2019. Indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale.
----------	--

L'anno **Duemiladiciannove (2019)**, addì nove del mese di maggio alle ore 13,40 nella CASA COMUNALE.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.L.vo 267/2000, vennero per oggi convocati i componenti della GIUNTA COMUNALE.

All'Appello risultano:

- *CAPOGNA FILIPPO*
- *TESTANI DOMENICO*
- *RECINE ORIETTA*

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti: Assenti:

X	
X	
X	
3	/

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa CATERINA NICOLETTI.

Essendo presente il numero legale per la validità della odierna seduta, il Sig. **FILIPPO CAPOGNA**- *Sindaco*, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, propone la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: Destinazione di risorse aggiuntive alla parte variabile del fondo per le risorse decentrate 2019, ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 4, del CCNL 21 maggio 2018. Sottoscrizione del contratto decentrato integrativo relativo al triennio 2019-2021 e ripartizione del fondo risorse decentrate 2019. Indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che:

- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Funzioni locali che all'art. 7 disciplina i soggetti e le materie destinati alla contrattazione integrativa;
- l'art. 8 comma 1 del ccnl 2016/2018 prevede che il contratto integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materia di cui all'art. 7, c.4, mentre i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa possono essere negoziati con cadenza annuale;

DATO ATTO che, per l'anno 2018, le Parti, Pubblica e Sindacale, hanno convenuto di stipulare un contratto ponte, definendo nel CCDI 2018 solo la ripartizione del fondo per le risorse decentrate per il 2018 e stabilendo che gli istituti di nuova introduzione disciplinati dal CCNL 21.05.2018 troveranno applicazione a decorrere dall'annualità 2019 a seguito della stipula del C.C.D.I. triennale di cui all'art. 8 del C.C.N.L. del 21/05/2018;

CONSIDERATO inoltre che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - o RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - o RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

VISTO l'art. 40 del D. Lgs. 165/2001, secondo il quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti*

disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa...”;

RICHIAMATO il comma 4 del medesimo art 67 del CCNL 21 maggio 2018 per il quale *“In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza”;*

RILEVATO che il fondo relativo all’anno 2018 ed alle precedenti annualità è stato incrementato, limitatamente alla parte variabile, ai sensi dell’art 15, comma 1, lett. m), del CCNL 01.04.1999 nonché ai sensi dell’art. 15, co. 2 e 4 del CCNL 1.04.1999, ricorrendo le condizioni previste dalle norme sopracitate;

CONSIDERATO che ricorrono, anche per l’anno 2019, le condizioni per applicare l’integrazione delle risorse variabili di un importo pari ad euro 4.000,00 corrispondente all’1,2% del monte salari anno 1997;

EVIDENZIATO:

- che le sopraindicate risorse sono previste nei capitoli di spesa del personale del bilancio relativo all’esercizio l’anno 2019 e che tali stanziamenti non sono ostativi al rispetto per l’anno 2019 delle norme sul tetto di spesa per il personale ed al conseguimento per l’anno 2019 degli obiettivi di finanza pubblica;
- che le medesime risorse sono destinate a compensare il raggiungimento degli specifici obiettivi di produttività assegnati al personale dipendente;

RITENUTO , pertanto, di autorizzare, per l’anno 2019, l’integrazione delle risorse decentrate di parte variabile per un importo di euro 4.000,00, ai sensi del nuovo art 67, comma 4, del CCNL 21 maggio 2018;

VISTO inoltre l’art 67 del CCNL 21 maggio 2018 ed esaminato, in particolare, il comma 3 il quale prevede che il Fondo per le risorse decentrate continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

- delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (tra cui gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art 113 del D.Lgs. n. 50/2016);
- degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo;

VISTO l’orientamento applicativo ARAN RAL 085 ove si evidenzia che *“i risparmi di straordinario di cui all’art. 15, comma 1, lett. m) del CCNL dell’1.4.1999, derivanti semplicemente dal mancato utilizzo delle ore di lavoro straordinario (senza cioè alcun intervento organizzativo preventivo di stabile riduzione di queste), ..., possono essere utilizzati nell’anno per incrementare le risorse (variabili) destinate alla contrattazione integrativa, ma non danno luogo ad una riduzione stabile del fondo di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999, che, pertanto, nell’anno successivo, dovrà essere ricostituito nel medesimo ammontare”;*

EVIDENZIATO che la disciplina del lavoro straordinario è contenuta nell'art 14 del CCNL 01.04.1999, dal quale si desume che:

a) gli oneri per il pagamento di compensi per lavoro straordinario devono avere copertura solo ed esclusivamente nelle specifiche risorse derivanti dall'applicazione delle previsioni di tale clausola contrattuale;

b) le risorse destinate al lavoro straordinario, a far data dal 1999, sono state quantificate in misura fissa, nel senso che le stesse, presso ciascun ente, non possono essere superiori a quelle destinate a tale finalità nel 1998;

c) a far data dal 31.12.1999, le risorse, quantificate ai sensi della precedente lett.b), dovevano essere ridotte nella misura del 3% (art. 14, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999); tale riduzione è stata prevista come "una tantum", nel senso che doveva essere effettuata una volta sola e con riferimento all'anno 1999;

d) pertanto, a far data dal 31.12.1999, per ciascun anno, le risorse destinate al lavoro straordinario possono essere solo quelle derivanti dall'applicazione del sistema di calcolo delle precedenti lett. b) e c);

e) le suddette risorse possono essere incrementate solo con quelle che specifiche disposizioni di legge destinano al lavoro straordinario in presenza di consultazioni elettorali o per fronteggiare eventi eccezionali, secondo le indicazioni dell'art. 14 del CCNL dell'1.04.1999;

f) le risorse per lavoro straordinario, come quantificate nel rispetto delle regole suesposte, possono essere utilizzate solo nell'anno di riferimento;

RICHIAMATA la determinazione n. 197 del 10.10.2000 del Responsabile del servizio amministrativo, con la quale il fondo per il lavoro straordinario, per l'anno 2000, ridotto del 3%, viene quantificato nella misura di £ 11.711.306;

EVIDENZIATO che:

- si prevedono risparmi di straordinario destinabili alla integrazione delle risorse decentrate in applicazione del menzionato art. 67, comma 3 lett e) (prima art 15, comma 1, lett. m) del CCNL 1.04.1999);

- che tale ulteriore incremento risulta compatibile con i limiti imposti dal richiamato art 40 del D.Lgs. n. 165/2001 (rispetto della spesa di personale, rispetto dei vincoli di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica);

RITENUTO , pertanto, di autorizzare, anche per l'anno 2019, l'integrazione delle risorse decentrate di parte variabile per un importo di euro 2.500,00, ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett e) (prima art 15, comma 1, lett. m) del CCNL 1.04.1999);

ATTESO che l'organo di direzione politica svolge, in sede di contrattazione decentrata integrativa, un ruolo di indirizzo nei confronti della delegazione trattante di parte pubblica, per definirne gli obiettivi strategici ed i vincoli anche di ordine finanziario;

RITENUTO, pertanto, di fornire gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la ripartizione del fondo risorse decentrate relativo all'annualità 2019;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 73 del 23.10.2018, con la quale si è provveduto alla nomina della delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione decentrata integrativa;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 04.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione relativo al triennio 2019-2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. n. 67 del 2000;

VISTO lo Statuto comunale;

con votazione favorevole unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono come integralmente riportate:

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono come integralmente riportate:

1. di destinare, anche per l'anno 2019 al Fondo Risorse Decentrate del personale– parte variabile – la somma di euro 4.000,00, pari all'1,2% su base annua del monte salari anno 1997 ai sensi dell'art 67, comma 4, del CCNL 21 maggio 2018 (prima art. 15, co. 2 e 4 del CCNL 1.04.1999) nonché la somma di euro 2.500,00 ai sensi dell'art 67, comma 3 lett e) del CCNL 21 maggio 2018 (prima art 15, comma 1, del CCNL 1.04.1999), per le motivazioni dettagliate in premessa;
2. di precisare che l'erogazione delle predette somme dovrà essere correlata in modo selettivo al raggiungimento degli specifici obiettivi di produttività individuati dal Piano degli obiettivi e dai Responsabili dei servizi per i dipendenti agli stessi assegnati ;
3. di precisare, ulteriormente, che l'erogazione dei compensi incentivanti correlati allo stanziamento delle risorse variabili di cui al presente provvedimento sarà disposta secondo gli specifici criteri definiti dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance;
4. di incaricare il Responsabile del servizio finanziario di assumere la correlata complessiva spesa nell'ambito del provvedimento di costituzione del fondo risorse decentrate anno 2019;
5. di fornire alla delegazione trattante di parte datoriale le seguenti linee di indirizzo ai fini della sottoscrizione del contratto integrativo decentrato relativo al triennio 2019-2021 nonché per la ripartizione del fondo risorse decentrate 2019:

in ordine alla negoziazione del nuovo contratto integrativo decentrato

- in sede di disciplina della nuova indennità per particolari condizioni di lavoro nonché delle indennità relative all'area di vigilanza (indennità di funzione e indennità di servizio esterno), i relativi importi dovranno essere definiti in modo da garantire la disponibilità di risorse sufficienti sia per l'attivazione delle nuove progressioni economiche orizzontali che per la corresponsione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale ed organizzativa;
- con riguardo alla indennità per specifiche responsabilità ed alla corrispondente indennità di funzione (per l'area di vigilanza), dovranno essere puntualmente definite le attività e le connesse responsabilità che danno titolo alla corresponsione dell'emolumento nonché i criteri per la graduazione dell'indennità;
- parimenti, per l'indennità di per particolari condizioni di lavoro dovranno essere specificamente determinate le attività che danno titolo alla corresponsione dell'emolumento ed il corrispondente importo dell'indennità;

in ordine alla ripartizione del fondo risorse decentrate 2019

- utilizzo del Fondo ex art 67 del CCNL del 21.05.2018, detratte le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto e delle progressioni economiche orizzontali pregresse, per il riconoscimento delle indennità di turno, reperibilità, particolari responsabilità nonché delle nuove indennità previste dal CCNL 21/05/2018 (indennità di servizio esterno, di funzione, per particolari condizioni di lavoro), in presenza dei presupposti giuridici fissati dal CCNL e dal CCDI;
 - di utilizzare l'eventuale esubero della parte stabile del fondo per l'erogazione di compensi per la *performance*, subordinatamente all'esito positivo di un processo di valutazione da parte dei singoli responsabili dei Servizi;
 - con riguardo alle nuove progressioni economiche orizzontali, si esprime l'indirizzo di attivare tale istituto per l'anno 2019, garantendo eguale accesso a tutte le categorie, entro il limite di disponibilità delle risorse di parte stabile.
2. di dare atto che la presente deliberazione ha carattere di indirizzo e che la Giunta Comunale comunque valuterà successivamente la proposta di accordo per la conseguente autorizzazione alla sottoscrizione da parte della delegazione trattante di parte pubblica;
 3. di trasmettere copia del presente atto al Presidente della delegazione trattante di parte datoriale e di pubblicare lo stesso all'Albo pretorio on line;
 4. di trasmettere altresì copia del presente atto alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL;
 5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, al fine di consentire il celere avvio delle trattative per la sottoscrizione del nuovo contratto integrativo decentrato, con votazione favorevole unanime.

Letto, approvato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Filippo Capogna

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Caterina Nicoletti

Il sottoscritto Messo Comunale,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal _____

Arnara, li

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione

E' divenuta esecutiva il giorno _____

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art: 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000)

Arnara, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Caterina Nicoletti

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Caterina Nicoletti



Comune di Arnara

(Provincia di Frosinone)

Via Dei Fossi 10 – P.I. 00274910603 – Tel. 0775/231079 – Fax 0775/231233 – email – info@comune.arnara.fr.it

SITO WEB – www.comune.arnara.fr.it Codice Fiscale 80001610601

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Segreteria Affari Legali e Personale

N. 23 del 27-10-2021
Registro Gen. 361

OGGETTO:

Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021 (Contratto Funzioni Locali 21 maggio 2018).

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

- In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità da giorno successivo, il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa;
- L'art.67 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede che "decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo

consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”;

- L'art.67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate - dalla lettera a) alla lettera k) - con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni), confermando al successivo comma 4 che *“in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza”* con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;
- L'art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017”;*
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*
- la dichiarazione congiunta n.5 prevede che *“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale*

e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”, dove alla lett. a) è stabilito che l’importo consolidato si incrementa stabilmente “di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019”, mentre la lett. b) l’importo consolidato è stabilmente incrementato “di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”;

- L’art.11 comma 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, precisa che *“In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico”* con la conseguenza di poter considerare non soggette ai limiti di crescita dei fondi le risorse economiche di cui all’art.67, comma 2 lett. a) e b) del CCNL 21 maggio 2018 i cui valori per l’anno 2019 sono pari € 3.711,00 (art.67, comma 2, lett.b) e pari ad € 3.827,00 (art.67, comma 2, lett.a);

Preso atto che

- il decreto legge n. 34/2019 all’art.33, comma 2 ha previsto che *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*
- la Conferenza Stato città ha formulato il proprio parere positivo nella seduta del 11 dicembre 2019 precisando che l’adeguamento alle disposizioni di cui all’art.33, comma 2 del d.l. 34/2019 precisando che *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore*

medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

- nella Conferenza Stato città del 30 gennaio 2020, è stato indicato quanto segue *"come data di entrata in vigore dello schema di decreto attuativo dell'articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'art. 1, comma 853 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in corso di perfezionamento, oggetto dell'intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dell'11 dicembre 2019, il 20 aprile 2020"*, tuttavia, il rinvio non riguarda le disposizioni riferite al calcolo del salario accessorio, con la conseguenza che è possibile procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 tenendo conto delle indicazioni già sancite nella precedente conferenza Stato città del 11 dicembre 2019;
- il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27/04/2020 senza modifiche, con la sola data prevista di applicazione anche le per il salario accessorio a partire dal 20 aprile 2020;
- la nuova base di calcolo sul salario accessorio è, pertanto, solo quella riferita al valore pro-capite al 31/12/2018 del fondo e delle posizioni organizzative, per cui se il personale diminuisce il fondo non potrà essere in ogni caso inferiore al valore pro capite al 31/12/2018 mentre potrà essere adeguato in aumento se il personale è superiore a quello del 31/12/2018, derogando tale maggior valore dai limiti di cui all'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
- sussistono ancora alcune criticità in assenza di indicazioni degli organi istituzionali ed in particolare: a) possibile estensione delle disposizioni introdotte anche per il personale dirigenziale e per il segretario comunale; b) se esiste una separazione dei limiti tra fondo e posizioni organizzative, ovvero se la riduzione o l'aumento del personale dipendente comporti una automatica riduzione per entrambi; c) se il calcolo della consistenza del personale debba avvenire pro quota ovvero come semisomma di ciascun anno di rilevazione;

Richiamato l'art.40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù delquale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa dipersonale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo*

quantoprevisto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Preso atto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene *“nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici”*, precisando successivamente che *“Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio”* e che *“pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo”*;

Preso atto in merito agli incentivi tecnici che:

- La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.6/2018 ha annunciato il seguente principio di diritto *“gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017”* esclusivamente in caso di gara effettuata a partire dal

01/01/2018, mentre per le gare approvate precedentemente i citati incentivi soggiacciono ai limiti di crescita del salario accessorio;

Considerato che il perfezionamento della costituzione del fondo delle risorse decentrate potrà essere considerato definitivo esclusivamente a seguito dei controlli di cui all'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001;

Vista la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo dell'anno 2021 predisposta dal Responsabile del Servizio allegata;

Visto il parere dell'Organo di revisione contabile allegato alla presente, reso sulla costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2021, acquisito al Prot. N. 4928 del 14/10/2021;

Visto l'art.107 del d.lgs.267/00 sulla competenza dirigenziale nella costituzione del fondo delle risorse decentrate;

DETERMINA

1. di precisare come le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa della presente determinazione;
2. di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 in considerazione delle previsioni del CCNL 2016-2018 secondo la tabella allegata alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale, così come integrata dalla relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria, con il relativo parere dell'Organo di revisione contabile;
3. di dare atto che l'importo delle risorse accessorie dell'anno 2021, costituite dal fondo delle risorse decentrate e dal valore a bilancio stanziato per le posizioni organizzative e le alte professionalità, del salario accessorio del Segretario comunale, del fondo dirigenziale e degli straordinari, al netto delle risorse escluse, non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2, del d.lgs.75/2017, precisando che l'aumento o diminuzione del fondo del salario accessorio è coerente con le disposizioni di cui all'art.33, comma 2, del d.l. 34/2019 così come indicato nella Conferenza Stato città del 11/12/2019, e che, di conseguenza, gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2021-2023, tenuto conto che l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse stanziate e non impegnate nell'esercizio 2020 esclusivamente dalla data della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo entro il 31 dicembre del corrente anno;
4. di dare informazione del presente atto e dei relativi allegati (Tabella del Fondo, relazione illustrativa e tecnico finanziaria della parte relativa alla costituzione del fondo)

alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato, tenuto conto che non sono soggetti a contrattazione gli istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa quali: le progressioni economiche orizzontali storiche; le indennità di comparto del personale presente nell'anno 2021; il fondo per la riclassificazione del personale di cui all'art.7, comma 7, del CCNL 31/03/99;

5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2021 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co.2, del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;
6. di precisare che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 214/90 è il dirigente sottoscrittore del presente provvedimento.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
COSTITUZIONE DEL FONDO DEL PERSONALE DEI LIVELLI ANNO 2021**

REDAZIONE AI SENSI DELL'ART.40 – COMMA 3 – SEXIES D.LGS.165/01

(Modello obbligatorio - Circolare della Ragioneria generale dello stato del 19/07/2012 n.25, nonché degli aggiornamenti effettuati dalla RGS)

Premessa

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "*Schema standard di relazione tecnico-finanziaria*" e lo "*Schema standard di relazione illustrativa*" quali allegati alla circolare n.25 del 19/07/2012, tali schemi sono stati aggiornati dalla RGS nel corso dell'anno 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e pertanto la costituzione e l'utilizzo delle risorse decentrate del Comune di Arnara per l'anno 2021 sono state redatte dal Responsabile dei servizi del personale ai fini della coerenza con il bilancio, secondo i citati modelli standard. Tali schemi saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art.40-bis comma 4 D.Lgs.165/01, sul sito istituzionale dell'ente. Si precisa che l'Organismo Indipendente di Valutazione non ha ancora certificato la relazione sulla performance per l'anno 2020.

Per quanto riguarda la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 è necessario effettuare le seguenti precisazioni:

- Il d.lgs.75/2017 ha innovato, in diversi punti la costituzione del fondo delle risorse decentrate e precisamente:
 - ai sensi dell'art.23, comma 2, il salario accessorio non diminuisce più in relazione al personale presente ma lo stesso non potrà superare l'importo complessivo dell'anno 2016;

- il limite del salario accessorio del 2016 può essere incrementato della componente variabile da parte degli enti che sono stati oggetto di sfioramento del patto di stabilità nell'anno 2015, i quali avrebbero dovuto escludere nel 2016 la componente del salario accessorio aggiuntiva (art.15, comma 2 e comma 5), con possibilità di recuperare le citate risorse qualora inserite nell'anno 2015;
- Per la prima volta il legislatore inserisce oltre al salario accessorio anche le componenti del fondo integrativo, limitatamente alla parte variabile, prevedendo espressamente la possibilità di inserire importi nell'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione (art.15 comma 5 e per i dirigenti art.26, comma 3, entrambi per la sola componente variabile) e il relativo mantenimento, restando fermo il non superamento del limite del salario accessorio dell'anno 2016;
- Il d.l. n.34/2019 all'art.33, comma 2 ha previsto la conversione del salario pro capite del fondo integrativo 2018 rispetto al personale presente al 31/12/2018, con possibilità di aumento in ragione dell'incremento medio del personale senza che la citata maggiorazione potesse incidere nei limiti di cui all'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Locali con valore giuridico a partire dal giorno successivo, i punti fondamentali del nuovo contratto sono stati i seguenti:

Posizioni Organizzative ed Alta Professionalità

- L'art. 13 del contratto individua in un'unica area i titolari di posizione organizzativa e di alta professionalità, distinte nei contratti precedenti, eliminando una serie di incongruenze specie nei comuni privi di figure dirigenziali, dove la remunerazione delle alte professionalità era limitata allo stanziamento dello 0,2% del monte salari 2001 appositamente previsto dal contratto per tali figure professionali. L'ARAN, infatti, in diversi pareri aveva precisato come, negli enti privi di dirigenti, la nomina delle alte professionalità, proprio per le ridotte dimensioni degli stessi, lo stanziamento economico previsto dal contratto nazionale può risultare insufficiente al finanziamento delle alte professionalità e che gli importi non possono neppure essere incrementati da altre risorse stabili, né sarebbe possibile utilizzare a tal fine altre risorse a carico dei propri bilanci, in quanto il finanziamento a carico del bilancio degli oneri connessi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative è ammesso solo per quelle posizioni organizzative comportanti la direzione e la responsabilità di uffici. Altra incongruenza, precisata dall'ARAN nel precedente contratto, ancora riferita agli enti privi di figure dirigenziali, era dovuta all'impossibilità di attribuire al titolare di posizione organizzativa anche le funzioni di

alta professionalità per la mancanza, in queste ultime, di funzioni organizzative, di direzione di struttura e di gestione, avendo il contratto loro attribuito la prevalenza sui contenuti di carattere professionale e personale;

- Il successivo art.14 stabilisce i principi per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa prevedendo quanto segue:
 - sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità;
 - ciascun ente stabilisce la graduazione dei valori delle singole posizioni organizzative, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa;
- In merito alla parte economica l'art.15 definisce la retribuzione di posizione e di risultato dell'area delle posizioni organizzative, distinta in quella di posizione e di risultato, le quali assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. La retribuzione di posizione minima e massima, a seguito della graduazione operata dall'ente, è la seguente:
 - l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità (in precedenza per le posizioni organizzative l'importo oscillava da un minimo € 5.164,57 ed un massimo di € 12.911,42; mentre per le alte professionalità il valore era data da un minimo di € 5.164, 56 ad un massimo di € 16.000);
 - l'importo della retribuzione di posizione del personale di categoria C varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità;
 - nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, la retribuzione di posizione può essere aumentata di un importo non superiore al 30% della stessa.
 - La retribuzione di risultato, attribuita sulla base dei criteri definiti dagli enti, è invece così modificata:
 - a) viene destinata una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento (mentre nel precedente contratto si prevedeva per le posizioni organizzative una retribuzione di risultato da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della singola posizione organizzativa, mentre per le alte professionalità il limite minimo andava dal 10% e ad un importo massimo del 30% della

retribuzione di posizione). Così come avviene oggi per la dirigenza, fatta 100 la retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative e alta professionalità, almeno 15 deve essere assicurata per la retribuzione di risultato e la parte restante inferiore o uguale a 85 deve essere attribuita per la retribuzione di risultato;

b) per la prima volta sono remunerati anche gli incarichi ad interim, ossia l'attribuzione ad un lavoratore già titolare di posizione organizzativa di altro incarico di posizione organizzativa, aumentando per tutta la durata dell'incarico ad interim dallo stesso trattenuto, la sua retribuzione di risultato per un importo che potrà variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Tale variazione tra il minimo e il massimo, dovrà essere effettuata dagli enti sulla base della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché del grado di conseguimento degli obiettivi.

Il Comune ha definito gli incarichi di posizione organizzativa anche a seguito del confronto con le parti sindacali avvenuto con la sottoscrizione del contratto decentrato precedentemente approvato.

La valorizzazione del personale della polizia locale

Nel nuovo CCNL 2016-2018 Funzioni Locali sono stati inseriti i seguenti specifici istituti:

- Attività ed iniziative di carattere privato. In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 22, comma 3-bis, D.L. n. 50 del 2017 (decreto sicurezza) che aveva previsto la remunerazione degli agenti di polizia locale con risorse a carico del privato, atte a rafforzare le misure di sicurezza e di polizia stradale, l'art. 56-ter del contratto ne disciplina ora le modalità operative, precisando, al fine della remunerazione aggiuntiva, quanto segue:
 - a) le attività dovranno essere svolte al di fuori degli orari di servizio;
 - b) gli incentivi da corrispondere al personale dovranno avere come riferimento il compenso previsto per le ore di straordinario;
 - c) viene riconosciuto anche un riposo compensativo in caso di attività prestate nella giornata domenicale o di riposo compensativo, equivalenti alle ore effettivamente rese;
 - d) le ore aggiuntive prestate sono da considerarsi al di fuori dei limiti del rispetto del numero massimo delle ore individuali di straordinario;

- e) il pagamento potrà avvenire esclusivamente nei limiti delle risorse introitate dai promotori o organizzatori delle iniziative;
- Utilizzo proventi del codice della strada. Oltre alla previdenza complementare, alla erogazione di premi collegati al potenziamento dei servizi di controllo della sicurezza urbana e stradale, i proventi delle violazioni del codice della strada, di cui all'art. 208, commi 4, lett. c), e 5, D.Lgs. n. 285 del 1992, possono essere destinati anche a sostenere il c.d. welfare integrativo, così come dettagliato al successivo art. 72. Al fine di rendere operativo il citato welfare integrativo è previsto che gli enti abbiano già dedicato risorse per tali finalità e in sede di contrattazione integrativa dovrà essere disciplinato, nei limiti delle citate risorse finanziarie, la concessione dei seguenti possibili benefici aggiuntivi al personale:
 - a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
 - b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
 - c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
 - d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
 - e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale;
 - Remunerazione del servizio esterno. Al fine di potenziare i servizi esterni di vigilanza e compensarne il disagio sopportato dal personale della polizia locale, è stata istituita una indennità giornaliera con un valore tra un minimo di 1 euro ad un massimo di 10 euro per i giorni di effettivo svolgimento del servizio esterno. Detta indennità compensa interamente, ed assorbe, eventuali altre indennità (disagio, rischio), mentre la stessa è cumulabile con i seguenti altri compensi e/o indennità:
 - a) indennità di turno;
 - b) indennità di vigilanza;
 - c) con la performance individuale e collettiva.La citata indennità non è, invece, cumulabile con quella di disagio, di rischio e di maneggio dei valori stabiliti e quantificati nel contratto decentrato;
 - Indennità di funzione. Al personale non incaricato di posizione organizzativa, gli enti possono erogare una indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito. La contrattazione integrativa, a tal fine dovrà determinare i criteri per la quantificazione della citata indennità in funzione del grado rivestito e delle connesse responsabilità del personale della polizia locale. In considerazione anche di altri elementi da prendere in considerazione (quali la dimensione dell'ente, le eventuali peculiarità sociali ed ambientali) il contratto stabilisce che il livello massimo economico attribuibile al personale non potrà essere superiore a 3.000 euro annui lordi, da corrispondere per dodici mensilità.

Tale indennità sostituisce quella relativa alle specifiche responsabilità, mentre è cumulabile con le seguenti altre indennità:

- a) turnazioni;
- b) indennità di vigilanza;
- c) con l'indennità di servizio esterno;
- d) con i compensi relativi alla performance individuale e collettiva.

Anche tale indennità resta non cumulabile con quella di disagio, di rischio e di maneggio dei valori stabiliti e quantificati nel contratto decentrato.

Le nuove risorse fisse

Nella parte entrata delle risorse è stata inserito l'importo delle risorse fisse da consolidare con quelle inserite nel fondo relativo all'anno 2017, in altri termini tutte le risorse inserite tra quelle fisse certificate nel fondo 2017 sono consolidate e rappresentano la base di partenza per anno 2018 e seguenti. Tale importo da inserire, in considerazione della sua importanza a valere anche negli anni successivi, è stato certificato dall'Organo di revisione dei conti. A tali risorse si aggiungono gli importi previsti all'art.67, comma 2, lett. a), b), c), d), e), f), g) e h), come meglio dettagliati nella costituzione del fondo.

Le risorse variabili

Le risorse variabili sono state suddivise tra quelle escluse dal limite dell'incremento dei fondi previsti dall'art.23, comma 2, d.lgs.75/2017 e le risorse escluse. In merito alle componenti escluse dal fondo, possono essere confermate anche per l'anno 2020 le esclusioni dai limiti del salario accessorio indicate sia dai giudici contabili che dalle circolari del MEF, nonché quelle stabilite per gli incentivi tecnici il cui regolamento sia stato approvato successivamente al 01/01/2018, e gli incentivi tributari inseriti al comma 1091 dell'articolo unico della legge di bilancio 2019. Le risorse escluse sono, pertanto, le seguenti:

- a) compensi agli avvocati civici per la sola componente delle cause vinte riversate da terzi;
- b) gli incentivi tecnici disciplinati dall'art.113 del d.lgs.50/2016, nonché gli incentivi da condono edilizio;
- c) i piani di razionalizzazione della spesa di cui all'art.16, comma 4, d.l.98/2011, con possibilità prevista dalla normativa di destinare il risparmio ottenuto in quota parte ai fondi decentrati (nel limite dell'importo massimo del 50% delle economie realizzate).

Sul punto la Corte di conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con la deliberazione 12/09/2017 n.136, ha precisato che gli stessi potranno essere considerati esclusi dal limite del salario accessorio qualora:

- 1) Gli eventuali risparmi conseguiti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art.16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, si tramutino in specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro (secondo le indicazioni contenute nella deliberazione n.34/2016 della Sezione delle Autonomie);
- 2) l'Ente attribuisca tali risorse, solo qualora abbia previsto eventuali "*mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro*" spettanti al personale dipendente cui le citate risorse potranno essere destinate;
- d) incentivi tributari sulla base del maggior accertamento ed incasso sui tributi IMU e la TARI, solo qualora i documenti contabili siano stati approvati nei termini previsti dalla legislazione e gli accertamenti di tali tributi non siano stati affidati ad un concessionario;
- e) gli importi versati da terzi (es. sponsorizzazioni, convenzioni, censimento ISTAT) non ordinariamente previsti;
- f) le economie dei fondi non distribuiti nell'anno precedente discendenti da risparmi della componente fissa;
- g) economie dei fondi straordinari non distribuiti nell'anno precedente.

Il Responsabile dell'area
F.to Loi dott. Franco



COMUNE DI ARNARA
Provincia di Frosinone
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

Verbale n. 6 del 11.10.2021

Oggetto: Parere alla costituzione del FONDO DEL PERSONALE DEI LIVELLI ANNO 2021 (D.Lgs. 267/2000)

Il Revisore dei conti del Comune di Arnara ha esaminato i documenti predisposti dal Servizio Finanziario dell'Ente ai fini del rilascio del parere,

VISTO

il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

il D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

il Regolamento di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 2021 e il suo contenuto;

il Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per incentivi e funzioni tecniche di cui all'art. 113 d. lgs 50/2016, approvato con D.G.C. n° 74 del 9.11.2018 e il suo contenuto;

l'articolo n. 8 c. 6 del CCNL comparto Enti Locali;

dell'art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018

che l'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001 – controlli in materia di contrattazione integrativa - dispone che “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ...”

MERITO E OBIETTIVI che l'Art. 40, comma 3-quinquies, d.lgs. 165/2001 prevede che Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

che ai sensi dell'art. 40 comma 3 – sexies del D.Lgs. 165/2001 “A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica;

che la Ragioneria generale dello Stato, fin dalla circolare n. 25/2012 ha raccomandato agli enti di procedere alla certificazione da parte dell'organo di revisione non solo sul contratto integrativo, bensì anche sulla costituzione del fondo. Lo stesso principio contabile del punto 5.2. dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011, richiamato dalla Corte dei conti della Marche ritiene che necessariamente, ciascun anno, debba avvenire la verifica dell'organo di revisione in sede di costituzione del fondo.

la delibera di Consiglio Comunale N. 11 del 24/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP 2021 -2023;

la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 24/04/2021 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2021/2023 e dei relativi allegati;

PREMESSO

Che in data 29/9/2021 ha ricevuto il testo della proposta della determinazione di costituzione del fondo;

che in pari data ha ricevuto relazione tecnico finanziaria

che il responsabile del servizio dà atto che il limite del salario accessorio 2016 è stato aumentato ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D.L. 34/2019;

che la sezione di controllo della Regione Marche con la deliberazione n. 15/2018 del 7/2/2018 ha riaffermato che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate; che le tre fasi sono: 1) Individuazione in bilancio delle risorse, 2) adozione dell'atto di costituzione, 3) sottoscrizione dell'atto decentrato annuale;

che solamente quando si conclude l'iter precedente del 4 comma alle premesse l'ente può impegnare il fondo è può pagare, secondo il principio della competenza potenziata;

che l'ente, se costituisce il fondo e sottoscrive il contratto decentrato nell'anno (con la sottoscrizione del contratto si perfeziona l'obbligazione e l'ente può impegnare il fondo - e procedere ai pagamenti - secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità) può impegnare secondo il principio contabile: (vedi Corte dei Conti Veneto n. 263/2016):

- in parte all'anno in corso per le obbligazioni da liquidare nell'esercizio;
- in parte all'anno successivo (produttività) La quota «rinviata» viene garantita dallo stanziamento di pari importo collocato nel FPV dell'anno di costituzione del fondo.

TENUTO CONTO

della deliberazione n.23/2016 Enti locali - Sezione controllo Regione Liguria - Incremento parte variabile fondo integrativo personale dipendente – Art. 15 co.5 CCNL 1/4/1999 - Necessaria preventiva specifica pianificazione attività lavorativa: La deliberazione riguarda l'interpretazione dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999, ancora vigente per la parte normativa, per il personale dipendente degli enti locali, nella parte in cui prevede la possibilità di ampliare la parte variabile del fondo integrativo in caso di "attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti". A tal fine, come rilevato dalla giurisprudenza contabile, è necessario che tali compensi, erogati dall'amministrazione in relazione alla produttività, siano preceduti da una adeguata e preventiva pianificazione del lavoro e nei tempi utili per evitare che uno strumento di incentivazione della produttività e del merito si trasformi in

una sorta di integrazione retributiva (ex multis : Corte conti; sez. giurisd. Sardegna n. 247/2007; sez. giurisd. Lombardia n. 457/2008; sez. giurisd. Lazio n. 714/2011)

della raccomandazione nel verbale del revisore unico n. 2 del 26/7/2021 del comune di Arnara: "RACCOMANDA un'attenta e continua verifica sull'andamento delle riscossioni sia delle entrate di competenza che le entrate relative ai residui attivi.

Che gli enti locali sono chiamati fin dal 2007 al contenimento della spesa del personale secondo i criteri dettati dai commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e smi, differenziati in base alla tipologia di ente ed alla situazione organizzativa e/o finanziaria, secondo quanto stabilito da successivi interventi legislativi.

Che le risorse stabili possono finanziare istituti con carattere variabile (ad es. produttività) e che le risorse variabili non possono finanziare istituti con carattere di stabilità (ad es. progressioni economiche)

ATTESO

con la deliberazione N. 6 /SEZAUT/2018/QMIG, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha enunciato il seguente principio di diritto: «Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017». Tale posizione è stata inoltre recepita dalla contrattazione nazionale; le parti, con, con la dichiarazione congiunta n. 9, allegata al nuovo CCNL del comparto Funzioni locali 2016/2018, sottoscritto in data 21/05/2018, hanno preso atto positivamente della pronuncia sopra richiamata, e con cui si chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non soggetti ai limiti dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

Tale orientamento ha validità a decorrere dall'anno 2018, pertanto gli incentivi per funzioni tecniche d.lgs. 50/2016, potranno essere inseriti tra le risorse variabili del fondo ai sensi dell'art. art. 67 comma 3 lettera c), non assoggettate al limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017.

ESAMINATA

La documentazione ricevuta ed in particolare:

- La proposta di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria per la quale non c'è ancora l'accordo relativo alla Contrattazione decentrata integrativa siglata dalla delegazione OO.SS..
- La proposta di determinazione del Servizio Finanziario avente ad oggetto la costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2021

VERIFICATO CHE

- Dalla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria risulta che le risorse destinate al finanziamento dei fondi pari ad € 40.425,40 sono previste e stanziare in bilancio anno 2021 nei rispettivi capitoli di spesa per il personale, per gli oneri diretti e per l'IRAP.

Che le risorse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione sono di Euro 24.652,71, le risorse variabili soggette a limitazione sono di Euro 4.000,00 e le risorse variabili non soggette a limitazione sono di Euro 11.772,70 di cui 9.272,70 per gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Che l'importo totale è pari ad € 40.425,40, e c'è capienza sul capitolo 10180101-1 "Altri servizi generali Personale" per gli impegni relativi.

SI INVITA

A tener conto delle indicazioni ai sensi dell'articolo 40, comma ter, del d.lgs. n. 165/2001 gli enti locali devono costituire il fondo tempestivamente all'inizio dell'esercizio e avviare immediatamente il tavolo negoziale per la sottoscrizione dell'accordo stabilendo, sin dalla prima riunione, un congruo termine entro cui sottoscrivere il contratto (o la pre-intesa)".

VISTI

I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e copertura finanziaria da parte dei relativi responsabili dei servizi ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000 che verranno espressi con la sottoscrizione del presente parere.

RACCOMANDANDO

di corrispondere la retribuzione di risultato al personale solo a conclusione del periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati, sia in termini generali che, soprattutto, individuali, nonché in base al livello di effettivo risultato conseguito, che non potrà prescindere da un effettivo incremento della produttività e miglioramento quali-quantitativo delle prestazioni rese dal personale e comunque nel rispetto dei principi esposti dall'art. 40 bis del D. Lgs 165/2001 sentito il parere dell'OIV;

che il pagamento delle somme avvenga se, e dopo aver, approvati tutti i documenti propedeutici e formali, che nel caso specifico diventano sostanziali, come sopra riportato

RACCOMANDA

Come anticipato un'attenta e continua verifica sull'andamento delle riscossioni sia delle entrate di competenza che le entrate relative ai residui attivi.

Tutto ciò premesso, visto e raccomandato, a condizione che si tenga conto di quanto sopra premesso e raccomandato, dopo che i rispettivi Responsabili dei Servizi abbiano verificato che l'Ente abbia rispettato tutto l'iter sopra descritto, a seguito di accordo con le OO.SS., si

ESPRIME

per quanto di propria competenza PARERE FAVOREVOLE alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021 sottoposta all'esame del Revisore.

L'organo di revisione economico - finanziaria
Dott. Domenico Lopardo



LOPARDO
DOMENICO
12.10.2021
17:29:18 UTC

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
COSTITUZIONE DEL FONDO DEL PERSONALE DEI LIVELLI ANNO 2021
REDAZIONE AI SENSI DELL'ART.40 – COMMA 3 – SEXIES D.LGS.165/01

**(Modello obbligatorio - Circolare della Ragioneria generale dello stato del 19/07/2012 n.25,
nonché degli aggiornamenti effettuati dalla RGS)**

Premessa

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "*Schema standard di relazione tecnico-finanziaria*" e lo "*Schema standard di relazione illustrativa*" quali allegati alla circolare n.25 del 19/07/2012, tali schemi sono stati aggiornati dalla RGS nel corso dell'anno 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e pertanto la costituzione e l'utilizzo delle risorse decentrate del Comune di Arnara per l'anno 2021 sono state redatte dal Responsabile dei servizi del personale ai fini della coerenza con il bilancio, secondo i citati modelli standard. Tali schemi saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art.40-bis comma 4 D.Lgs.165/01, sul sito istituzionale dell'ente. Si precisa che l'Organismo Indipendente di Valutazione non ha ancora certificato la relazione sulla performance per l'anno 2020.

Per quanto riguarda la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 è necessario effettuare le seguenti precisazioni:

- Il d.lgs.75/2017 ha innovato, in diversi punti la costituzione del fondo delle risorse decentrate e precisamente:
 - ai sensi dell'art.23, comma 2, il salario accessorio non diminuisce più in relazione al personale presente ma lo stesso non potrà superare l'importo complessivo dell'anno 2016;
 - il limite del salario accessorio del 2016 può essere incrementato della componente variabile da parte degli enti che sono stati oggetto di sfioramento del patto di stabilità nell'anno 2015, i quali avrebbero dovuto escludere nel 2016 la componente del salario accessorio aggiuntiva (art.15, comma 2 e comma 5), con possibilità di recuperare le citate risorse qualora inserite nell'anno 2015;
- Per la prima volta il legislatore inserisce oltre al salario accessorio anche le componenti del fondo integrativo, limitatamente alla parte variabile, prevedendo espressamente la possibilità di inserire importi nell'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione (art.15 comma 5 e per i dirigenti art.26, comma 3, entrambi per la sola componente variabile) e il relativo mantenimento, restando fermo il non superamento del limite del salario accessorio dell'anno 2016;
- Il d.l. n.34/2019 all'art.33, comma 2 ha previsto la conversione del salario pro capite del fondo integrativo 2018 rispetto al personale presente al 31/12/2018, con possibilità di aumento in ragione

dell'incremento medio del personale senza che la citata maggiorazione potesse incidere nei limiti di cui all'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Locali con valore giuridico a partire dal giorno successivo, i punti fondamentali del nuovo contratto sono stati i seguenti:

Posizioni Organizzative ed Alta Professionalità

- L'art. 13 del contratto individua in un'unica area i titolari di posizione organizzativa e di alta professionalità, distinte nei contratti precedenti, eliminando una serie di incongruenze specie nei comuni privi di figure dirigenziali, dove la remunerazione delle alte professionalità era limitata allo stanziamento dello 0,2% del monte salari 2001 appositamente previsto dal contratto per tali figure professionali. L'ARAN, infatti, in diversi pareri aveva precisato come, negli enti privi di dirigenti, la nomina delle alte professionalità, proprio per le ridotte dimensioni degli stessi, lo stanziamento economico previsto dal contratto nazionale può risultare insufficiente al finanziamento delle alte professionalità e che gli importi non possono neppure essere incrementati da altre risorse stabili, né sarebbe possibile utilizzare a tal fine altre risorse a carico dei propri bilanci, in quanto il finanziamento a carico del bilancio degli oneri connessi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative è ammesso solo per quelle posizioni organizzative comportanti la direzione e la responsabilità di uffici. Altra incongruenza, precisata dall'ARAN nel precedente contratto, ancora riferita agli enti privi di figure dirigenziali, era dovuta all'impossibilità di attribuire al titolare di posizione organizzativa anche le funzioni di alta professionalità per la mancanza, in queste ultime, di funzioni organizzative, di direzione di struttura e di gestione, avendo il contratto loro attribuito la prevalenza sui contenuti di carattere professionale e personale;
- Il successivo art.14 stabilisce i principi per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa prevedendo quanto segue:
 - sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità;
 - ciascun ente stabilisce la graduazione dei valori delle singole posizioni organizzative, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa;
- In merito alla parte economica l'art.15 definisce la retribuzione di posizione e di risultato dell'area delle posizioni organizzative, distinta in quella di posizione e di risultato, le quali assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. La retribuzione di posizione minima e massima, a seguito della graduazione operata dall'ente, è la seguente:

- l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità (in precedenza per le posizioni organizzative l'importo oscillava da un minimo € 5.164,57 ed un massimo di € 12.911,42; mentre per le alte professionalità il valore era data da un minimo di € 5.164, 56 ad un massimo di € 16.000);
- l'importo della retribuzione di posizione del personale di categoria C varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità;
- nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, la retribuzione di posizione può essere aumentata di un importo non superiore al 30% della stessa.
- La retribuzione di risultato, attribuita sulla base dei criteri definiti dagli enti, è invece così modificata:
 - a) viene destinata una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento (mentre nel precedente contratto si prevedeva per le posizioni organizzative una retribuzione di risultato da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della singola posizione organizzativa, mentre per le alte professionalità il limite minimo andava dal 10% e ad un importo massimo del 30% della retribuzione di posizione). Così come avviene oggi per la dirigenza, fatta 100 la retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative e alta professionalità, almeno 15 deve essere assicurata per la retribuzione di risultato e la parte restante inferiore o uguale a 85 deve essere attribuita per la retribuzione di risultato;
 - b) per la prima volta sono remunerati anche gli incarichi ad interim, ossia l'attribuzione ad un lavoratore già titolare di posizione organizzativa di altro incarico di posizione organizzativa, aumentando per tutta la durata dell'incarico ad interim dallo stesso trattenuto, la sua retribuzione di risultato per un importo che potrà variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Tale variazione tra il minimo e il massimo, dovrà essere effettuata dagli enti sulla base della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché del grado di conseguimento degli obiettivi.

Il Comune ha definito gli incarichi di posizione organizzativa anche a seguito del confronto con le parti sindacali avvenuto con la sottoscrizione del contratto decentrato precedentemente approvato.

La valorizzazione del personale della polizia locale

Nel nuovo CCNL 2016-2018 Funzioni Locali sono stati inseriti i seguenti specifici istituti:

- Attività ed iniziative di carattere privato. In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 22, comma 3-bis, D.L. n. 50 del 2017 (decreto sicurezza) che aveva previsto la remunerazione degli agenti di polizia locale con risorse a carico del privato, atte a rafforzare le misure di sicurezza e di polizia stradale, l'art. 56-ter del contratto ne disciplina ora le modalità operative, precisando, al fine della remunerazione aggiuntiva, quanto segue:
 - a) le attività dovranno essere svolte al di fuori degli orari di servizio;
 - b) gli incentivi da corrispondere al personale dovranno avere come riferimento il compenso previsto per le ore di straordinario;
 - c) viene riconosciuto anche un riposo compensativo in caso di attività prestate nella giornata domenicale o di riposo compensativo, equivalenti alle ore effettivamente rese;
 - d) le ore aggiuntive prestate sono da considerarsi al di fuori dei limiti del rispetto del numero massimo delle ore individuali di straordinario;
 - e) il pagamento potrà avvenire esclusivamente nei limiti delle risorse introitate dai promotori o organizzatori delle iniziative;
- Utilizzo proventi del codice della strada. Oltre alla previdenza complementare, alla erogazione di premi collegati al potenziamento dei servizi di controllo della sicurezza urbana e stradale, i proventi delle violazioni del codice della strada, di cui all'art. 208, commi 4, lett. c), e 5, D.Lgs. n. 285 del 1992, possono essere destinati anche a sostenere il c.d. welfare integrativo, così come dettagliato al successivo art. 72. Al fine di rendere operativo il citato welfare integrativo è previsto che gli enti abbiano già dedicato risorse per tali finalità e in sede di contrattazione integrativa dovrà essere disciplinato, nei limiti delle citate risorse finanziarie, la concessione dei seguenti possibili benefici aggiuntivi al personale:
 - a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
 - b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
 - c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
 - d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
 - e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale;
- Remunerazione del servizio esterno. Al fine di potenziare i servizi esterni di vigilanza e compensarne il disagio sopportato dal personale della polizia locale, è stata istituita una indennità giornaliera con un valore tra un minimo di 1 euro ad un massimo di 10 euro per i giorni di effettivo svolgimento del servizio esterno. Detta indennità compensa interamente, ed assorbe, eventuali altre indennità (disagio, rischio), mentre la stessa è cumulabile con i seguenti altri compensi e/o indennità:

- a) indennità di turno;
- b) indennità di vigilanza;
- c) con la performance individuale e collettiva.

La citata indennità non è, invece, cumulabile con quella di disagio, di rischio e di maneggio dei valori stabiliti e quantificati nel contratto decentrato;

- Indennità di funzione. Al personale non incaricato di posizione organizzativa, gli enti possono erogare una indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito. La contrattazione integrativa, a tal fine dovrà determinare i criteri per la quantificazione della citata indennità in funzione del grado rivestito e delle connesse responsabilità del personale della polizia locale. In considerazione anche di altri elementi da prendere in considerazione (quali la dimensione dell'ente, le eventuali peculiarità sociali ed ambientali) il contratto stabilisce che il livello massimo economico attribuibile al personale non potrà essere superiore a 3.000 euro annui lordi, da corrispondere per dodici mensilità.

Tale indennità sostituisce quella relativa alle specifiche responsabilità, mentre è cumulabile con le seguenti altre indennità:

- a) turnazioni;
- b) indennità di vigilanza;
- c) con l'indennità di servizio esterno;
- d) con i compensi relativi alla performance individuale e collettiva.

Anche tale indennità resta non cumulabile con quella di disagio, di rischio e di maneggio dei valori stabiliti e quantificati nel contratto decentrato.

Le nuove risorse fisse

Nella parte entrata delle risorse è stata inserito l'importo delle risorse fisse da consolidare con quelle inserite nel fondo relativo all'anno 2017, in altri termini tutte le risorse inserite tra quelle fisse certificate nel fondo 2017 sono consolidate e rappresentano la base di partenza per anno 2018 e seguenti. Tale importo da inserire, in considerazione della sua importanza a valere anche negli anni successivi, è stato certificato dall'Organo di revisione dei conti. A tali risorse si aggiungono gli importi previsti all'art.67, comma 2, lett. a), b), c), d), e), f), g) e h), come meglio dettagliati nella costituzione del fondo.

Le risorse variabili

Le risorse variabili sono state suddivise tra quelle escluse dal limite dell'incremento dei fondi previsti dall'art.23, comma 2, d.lgs.75/2017 e le risorse escluse. In merito alle componenti escluse dal fondo, possono essere confermate anche per l'anno 2020 le esclusioni dai limiti del salario accessorio indicate sia dai giudici contabili che dalle circolari del MEF, nonché quelle stabilite per gli incentivi tecnici il cui regolamento sia stato approvato successivamente al 01/01/2018, e gli incentivi tributari inseriti al comma 1091 dell'articolo unico della legge di bilancio 2019. Le risorse escluse sono, pertanto, le seguenti:

- a) compensi agli avvocati civili per la sola componente delle cause vinte riversate da terzi;
- b) gli incentivi tecnici disciplinati dall'art.113 del d.lgs.50/2016, nonché gli incentivi da condono edilizio;
- c) i piani di razionalizzazione della spesa di cui all'art.16, comma 4, d.l.98/2011, con possibilità prevista dalla normativa di destinare il risparmio ottenuto in quota parte ai fondi decentrati (nel limite dell'importo massimo del 50% delle economie realizzate).

Sul punto la Corte di conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con la deliberazione 12/09/2017 n.136, ha precisato che gli stessi potranno essere considerati esclusi dal limite del salario accessorio qualora:

- 1) Gli eventuali risparmi conseguiti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art.16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, si tramutino in specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro (secondo le indicazioni contenute nella deliberazione n.34/2016 della Sezione delle Autonomie);
 - 2) l'Ente attribuisca tali risorse, solo qualora abbia previsto eventuali *"mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro"* spettanti al personale dipendente cui le citate risorse potranno essere destinate;
- d) incentivi tributari sulla base del maggior accertamento ed incasso sui tributi IMU e la TARI, solo qualora i documenti contabili siano stati approvati nei termini previsti dalla legislazione e gli accertamenti di tali tributi non siano stati affidati ad un concessionario;
 - e) gli importi versati da terzi (es. sponsorizzazioni, convenzioni, censimento ISTAT) non ordinariamente previsti;
 - f) le economie dei fondi non distribuiti nell'anno precedente discendenti da risparmi della componente fissa;
 - g) economie dei fondi straordinari non distribuiti nell'anno precedente.

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce alla costituzione del fondo integrativo con il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio.

III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti, si fa presente che con determina dirigenziale N. 361 del 27/10/2021 è stato quantificato il fondo delle risorse decentrate nell'anno 2021 in complessivi € 40.425,40.

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

Importo unico consolidato anno 2017: € 22.499,90

Ai sensi dell'art.67, comma 1, CCNL 2016-2018 "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi":

Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 21 maggio 2018 (ALL. A)

DESCRIZIONE	IMPORTI
Risorse stabili	
(1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (ART. 67 C.1 CCNL 2018) - Come certificato dall'organo di revisione contabile	22.499,93
(2) (A DEDURRE) RISORSE DESTINATE NEL 2017 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)	
(2a) INCREMENTO DI EURO 83,20 SU BASE ANNUA PER DIPENDENTE (IN SERVIZIO AL 31.12.2015) - N.B. DAL 2019	1.580,80
(3b) DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME	571,97
(4) R.I.A. E ASSEGNI AD PERSONAM NON PIU' CORRISPOSTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	
(5) EVENTUALI RISORSE RIASSORBITE (ART. 2, C. 3, D.LGS. 30 MARZO 2001, n. 165)	
(6) ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TRASFERITO	
(7) RIDUZIONI STABILI DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	
(8) MAGGIORI TRATTAMENTI ECONOMICI PER INCREMENTO STABILE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE	
(9) TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO (ART. 20, D.LGS. 75/2017)	
(10) (A DEDURRE) EVENTUALI DECURTAZIONI	
(11) (A DEDURRE) DECURTAZIONE PERMANENTE DAL 2015	
TOTALE RISORSE STABILI	24.652,70
a) Risorse variabili soggette a limitazione	
(12) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)	
(13) RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, LETT. P), D.LGS 446/1997)	
(14) INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 67, C.4, CCNL 21.5.2018)	4.000,00
(15) MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	
(16) PERSONALE DELLE CASE DA GIOCO - (ART. 63, C. 3, LETT. G), CCNL 21.5.2018)	
(17) COMPENSI UNA TANTUM (FRAZIONE DI R.I.A.) PER PERSONALE CESSATO (ART. 67, C.3, LETT. D), CCNL 21.5.2018)	
(18) CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE (ART. 67, C. 5, CCNL 21.5.2018)	
(A DEDURRE) DECURTAZIONI DEL FONDO - RISORSE VARIABILI	
Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, D.Lgs. 75/2017)	4.000,00
b) Risorse variabili non soggette a limitazione	
(19) EVENTUALI RISORSE RESIDUE ANNI PRECEDENTI - (ART. 68, C.1, CCNL 21 MAGGIO 2018)	
(20) RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, C. 1, LETT. K); ART. 16, COMMI 4-5-6, DL 98/2011)	
(21) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)	9.272,70
(22) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998	0,00
(23) EVENTUALI RISPARMI DELLA GESTIONE DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - (ART. 67, C. 3, LETT. E), CCNL 21.5.2018)	2.500,00
(24) INTEGRAZIONE DEL FONDO PER TRASFERIMENTI DI PERSONALE - (ART. 67, C. 3, LETT. K), CCNL 21.5.2018)	
(25) COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	
Totale Risorse variabili non soggette a limitazione	11.772,70
TOTALE RISORSE VARIABILI	15.772,70
TOTALE	40.425,40
TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO	26.499,93
(A SOMMARE) FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO (SOLO PER ENTI SENZA DIRIGENZA)	
TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO	26.499,93
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 LORDO	26.499,93
A DEDURRE: RISORSE DESTINATE NEL 2016 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)	
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 NETTO	26.499,93
	LIMITE OK

1.2 - Sezione II - Risorse variabili

Ai sensi dell'art.67, comma 3, CCNL 2016-2018 si precisa che il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con la seguente distinzione tra risorse soggette ai limiti di cui all'art.23, comma 2, D.Lgs.75/2017 e quelle che sono escluse dai citati limiti e vincoli finanziari.

Risorse variabili soggette ai limiti

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018) Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI e art. 1, comma 1, lett. 2-bis del d.lgs. n. 546/1992 e per incentivazioni incasso di vittoria delle spese nelle cause tributarie; liquidazione sentenze favorevoli all'Amministrazione di cui all'art. 27 Ccnl 98/01(spese compensate)	-
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE. ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018)- rese in via ordinaria	-
FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO NEL 2019 (ART.67, C.32, LETT.D)	-
INTEGRAZIONE 1.2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018;ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	-
MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 20116-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000)	-
SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART.56-QUATER, C.1,LETT.C) ed altri servizi aggiuntivi; EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01)	-
QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)	-
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	-
TOTALE	

Risorse variabili non soggette ai limiti

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	-
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67.C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	-
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE -(d.l. semplificazioni) e condoni edilizi	-
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	-
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. -	-

(ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) – non ordinariamente resi – Secondo la Sezione Liguria delibera 105/2018 vi rientrano solo i trasferimenti da privati	
Incentivi tributari – Art.1, comma 1091, legge n.145/2018 in caso di rispetto dell'approvazione dei documenti contabili (bilancio di previsione al 31/12 e conto consuntivo al 31/04)	-
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	-
TOTALE	-

III.1.3 - Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Non si rilevano eventuali vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo.

III.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione. L'importo calcolato nella sezione III.1.1 è pari ad € **40.425,40**,
- b) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione III.1.2 è pari a complessivi €0 ottenuto dai valori delle risorse soggette a limitazioni, mentre per quelle non soggette a limitazioni il valore complessivo è pari ad € 0,00;
- c) Totale Fondo sottoposto a certificazione. Il totale del fondo sottoposto a certificazione è pari a complessivi € 40.425,40

III.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessun importo è allocato fuori dal fondo in base al sistema di contabilizzazione adottato dall'amministrazione. In particolare, il differenziale delle Progressioni Economiche Orizzontali definito dalle dichiarazioni congiunte, quale risorsa economica da collocare in bilancio, viene contabilizzato dall'amministrazione quale entrata del fondo e pertanto rientra tra le poste di costituzione dello stesso.

III.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il modulo che segue riguarda l'utilizzazione del fondo per le risorse decentrate come formalmente concordata in sede di *accordo integrativo*.

III.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione da parte dell'Amministrazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo che, sommata alle poste contrattate della sezione successiva, come oggettivamente rilevate dal contratto integrativo certificato dall'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo. Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolante e/o storica sono le seguenti:

1. *Indennità di comparto quota carico Fondo*: sono inserite le risorse del fondo di cui all'art.33,c.4, a linea a), a linea b) e da linea c) del CCNL 02-05. Tale voce non è contrattabile in quanto la misura dell'indennità di comparto è stabilita dal CCNL e non può quindi essere oggetto di contrattazione integrativa. Il valore inserito nella tabella è esposto in forma previsionale, coerentemente con le restanti voci in sede di costituzione e di destinazione del Fondo;
2. *Progressioni orizzontali storiche*: sono inseriti i valori storici del Fondo destinati a remunerare le progressioni economiche già in essere prima del contratto integrativo annuale di riferimento (come normato a partire dall'articolo 17 c. 2 lettera b) del CCNL 98-01). Anche qui i valori sono inseriti nella tabella al valore previsionale attuale, ossia sulla base del personale in essere al 01/01/2019 cui sono stati aggiunti gli incrementi previsti dal CCNL 2016-2018 per l'anno 2019.



COMUNE DI ARNARA

(Provincia di Frosinone)

Via Dei Fossi, 10 – P.I. 00274910603 – COD. FISC. 80001610601

Allegato all'atto 23 del 27-10-2021

Responsabile: PERSONALE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNO DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

stituzione del Fondo Risorse Decentrate per anno 2021 (Contratto
unzioni Locali 21 maggio 2018).

RESPONSABILE AREA SEGRETERIA 23 del 27-10-2021

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **1018010** Art.1 di **Spesa a COMPETENZA**

Cod. Bil. **(01.11-1.01.01.01.000)** **Indennita` ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per miss**

Denominato **Altri servizi generali Personale**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
1	Stanziamiento di bilancio	40.392,40	0,00
2	Storni e Variazioni al Bilancio al 27-10-2021	+	0,00
	Stanziamiento Assestato	=	40.392,40
3	Impegni di spesa al 27-10-2021	-	0,00
3/4	Proposte di impegno assunte al 27-10-2021	-	0,00
	Disponibilita` (A - B - B1)	=	40.392,40
5	Prenotazione di impegno 2/2021 del presente atto	-	40.392,40
	Disponibilita` residua al 27-10-2021 (C - D)	=	0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
"PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Arnara, li 28-10-2021



COMUNE DI ARNARA

(Provincia di Frosinone)

Via Dei Fossi, 10 – P.I. 00274910603 – COD. FISC. 80001610601

Allegato all'atto 23 del 27-10-2021

Responsabile: PERSONALE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNO DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021 (Contratto Funzioni Locali 21 maggio 2018).	RESPONSABILE AREA SEGRETERIA 23 del 27-10-2021
---	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **1018010** Art.1 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (**01.11-1.01.02.01.001**) **Contributi obbligatori per il personale**

Denominato **Altri servizi generali Personale**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		9.900,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 27-10-2021	+	0,00	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	9.900,00	0,00
B	Impegni di spesa al 27-10-2021	-	780,08	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 27-10-2021	-	0,00	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	9.119,92	0,00
D	Prenotazione di impegno 3/2021 del presente atto	-	33,00	33,00
E	Disponibilita` residua al 27-10-2021 (C - D)	=	9.086,92	0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Arnara, li 28-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la sopra estesa determinazione avente per oggetto: **Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021 (Contratto Funzioni Locali 21 maggio 2018).**

APPONE

Il visto di regolarità contabile

Data 27-10-2021

Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott. Emiliano Magnosi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune (art. 32, c. 1 L. 69/09 così come modificato dall'art. 2 c. 5 - L. 26/02/2010 n° 25) per giorni consecutivi a partire dal

29 OTT 2021

al 13.11.2021

Arnara,

29 OTT 2021

Reg. Pubbl. n.

597/2021

Il Messo Pubblicatore
F.to Sebastiano Fiori
